



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT
Direzione generale
Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio IV - Circolazione

A

Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio svolgenti funzione di ufficio
esportazione

Uffici esportazione

e. p. c.

M

Capo di Gabinetto

Capo Ufficio Legislativo

Capo Dipartimento per la tutela del patrimonio
culturale – DiT

***Oggetto:* Art. 70, comma 2, Codice dei beni culturali – Acquisto coattivo all’esportazione – rinuncia all’uscita dell’oggetto – Improcedibilità – Mancato avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale – Divieto di riproposizione della richiesta di esportazione per il medesimo bene - Termine ragionevole - Circolare.**

Come noto, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del Codice dei beni culturali, fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto l’interessato può rinunciare all’uscita dell’oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.

La rinuncia all’esportazione da parte dell’interessato, richiedente l’attestato di libera circolazione, impedisce l’acquisto coattivo della cosa e comporta automaticamente la sopravvenuta improcedibilità del procedimento, avviato con la richiesta di attestato.

In tale occasione l’Amministrazione, venuta a conoscenza dell’esistenza della cosa, ben





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
Direzione generale
Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio IV - Circolazione

può, sussistendone i presupposti, avviare il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi della normativa di tutela.

Tuttavia, qualora per qualsiasi ragione il procedimento di tutela non sia avviato e/o concluso, all'istante è comunque precluso *sine die* riproporre la richiesta di esportazione per il medesimo bene per il quale ha rinunciato all'uscita ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Codice.

Al riguardo, pur considerata la finalità dissuasiva della previsione della facoltà di rinuncia *tout court* all'uscita dell'oggetto, si ritiene che il divieto assoluto di riproposizione della domanda di esportazione dell'oggetto, in caso di mancato avvio e/o conclusione del procedimento di tutela, non sia compatibile con i principi costituzionali dell'ordinamento giuridico e vada pertanto ricondotto a un termine che, nella comparazione dei diversi interessi coinvolti, appare ragionevole fissare in cinque anni.

L'avvenuta rinuncia all'uscita dell'oggetto a seguito di proposta di acquisto coattivo non sarà perciò ostativa alla riproposizione di una nuova domanda di esportazione per lo stesso bene, ove ovviamente lo stesso non sia stato, nelle more, dichiarato di interesse culturale, decorsi cinque anni dalla rinuncia medesima.

La presente circolare sostituisce eventuali disposizioni difformi precedentemente adottate e si applica anche alle procedure di acquisto coattivo pendenti e/o concluse con improcedibilità a seguito della rinuncia.

Il Capo del Dipartimento Avocante
dott. Luigi LA ROCCA
(Decreto di Avocazione Capo DIT Rep.n.1 del 01.08.2024)

